

CONVENZIONE

L'anno millenovecentosessantuno il giorno diciannove
del mese di febbraio nella sede della Gescal
in Roma Via Giorgione 2/a
tra

la Gestione Case per Lavoratori - GESCAL - in persona del
suo Vice Presidente "pro tempore" Dott. Cesare Chilosì, nato
a Firenze il 25 gennaio 1912, reggente la Presidenza dello
Stato a norma dell'art. 30 del D.P.R. 11/10/1963, n. 1471, domi-
ciliato per la carica presso la sede della Gescal in Roma,
Via Giorgione, Edificio 2/A.

l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (denominato
nel corso del presente atto I.S.E.S.) in persona del suo Pre-
sidente "pro tempore" Prof. Ing. Baldo de' Rossi, nato a Roma
il 13 giugno 1926, domiciliato per la carica, presso la sede
centrale dell'Istituto in Roma - Via G.B. Morgagni, 30/H

P R E M E S S O

- che in applicazione della Legge 14 febbraio 1963, n. 60, la
Gescal ha ravvisato l'opportunità che vengono realizzati nel-
l'ambito del 1° e 2° piano triennale, edifici destinati a Con- IL PRESIDENTE
tino Sociale, in conformità degli artt. 14 e 23 della predotta
Legge e degli artt. 21 e 23 del D.P.R. 11/10/1963 n. 1471, nonché
delle deliberazioni del Comitato Centrale n. 611 del 22/4/1965,
n. 1285 del 31/10/1967 e n. 1450 del 18/12/1968 (che si allegano

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
II DIRETTORE GENERALE

1



sotto le lettere A,B,C), con le quali sono stati stanziati i fondi occorrenti per la realizzazione di detti edifici;

- che l'I.S.E.S. opera da tempo nel settore dell'edilizia con il ricorso a procedimenti costruttivi industrializzati, sia sul piano esecutivo che su quello della ricerca;

- che in considerazione di tale particolare specializzazione, la Gescal, avvalendosi delle disposizioni del 6° comma dell'art.30 della Legge 14 febbraio 1963, n.60, ritiene di affidare all'I.S.E.S. l'incarico relativo alla esecuzione di Centri Sociali che verranno posti in essere con il ricorso a procedimenti costruttivi industrializzati e di riservare, pertanto, a detta realizzazione le somme all'uopo destinate nell'ambito del 1° e 2° piano triennale;

- che l'I.S.E.S. si è dichiarato disposto ad operare nello intervento richiesto;

- tutto ciò premesso, per costituire parte integrante del presente atto

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

La Gescal conferisce all'I.S.E.S., che accetta, l'incarico della realizzazione dei programmi edilizi di cui alla premessa, la cui definizione particolare formerà oggetto di successive comunicazioni da parte della Gescal stessa; tali programmi, da effettuarsi mediante ricorso a procedimenti costruttivi industrializzati, consistono nella costru-

zione di Centri Sociali le cui indicazioni di costo e tipologie verranno fornite, di volta in volta, dalla Gescal.

ART. 2

La Gescal si impegna a mettere a disposizione dell'I.S.E.S., libero da vincoli o da impedimenti, che condizionino l'edificabilità, le aree necessarie a tale intervento; inoltre si impegna a provvedere direttamente a tutte quelle incombente connesse alla libera disponibilità dei suoli, comprese naturalmente - per quelle aree edificatorie che non fossero già di proprietà della Gescal - quelle inerenti la acquisizione dei suoli stessi.

ART. 3

Per l'attuazione di detto programma l'I.S.E.S. si impegna, tra l'altro:

a) - a prendere in consegna, su richiesta della Gescal, i suoli interessati dalla costruzione dei Centri Sociali; di detta consegna sarà dato atto con apposito verbale, dalla cui data l'I.S.E.S. assumerà assieme agli obblighi di custodia ogni responsabilità nei confronti sia dei terzi che della Gescal;

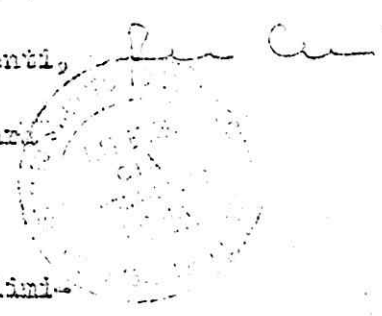
b) - ad effettuare la ricognizione dei detti suoli, anche in relazione alla eventuale esistenza di servitù apparenti, nonché a provvedere alla loro rilevazione ed alla stesura delle relative planimetrie;

c) - ad effettuare le indagini tecniche ed i saggi preliminari

SEZIONE CAPOECONOMICA
DIREZIONE GENERALE

Deleg.

IL PRESIDENTE



nari necessari all'espletamento dell'appalto di cui al successivo comma d);

d) - ad espletare l'appalto delle opere, nella piena osservanza delle norme di legge in materia di lavori pubblici col metodo dell'appalto-concorso, riferito, di norma, a gruppi di edifici ed alla attrezzatura delle relative aree di pertinenza;

e) - a stipulare i contratti con le imprese aggiudicatario, a provvedere alla consegna dei lavori, alla direzione, contabilizzazione ed assistenza degli stessi, a promuovere il collaudo dei fabbricati, in conformità con quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 1471 dell'11/10/1963 (Regolamento di attuazione della legge n. 60) e con l'osservanza di quanto altresì disposto dal Regolamento approvato con R.D. n. 350 del 25/5/1895.

ART. 4

Di detti appalti-concorso l'I.S.E.S. darà comunicazione alla Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, per la tempestiva pubblicazione ne "Il Corriere dei Costruttori", ed alle Organizzazioni Cooperative, giuridicamente riconosciute, precisandone l'oggetto e l'importo.

La Commissione esaminatrice che verrà istituita presso l'I.S.E.S., sarà composta da:

n. 3 funzionari dell'I.S.E.S.

n. 3 funzionari della Cassal

n. 1 funzionario dell'I.S.S.C.A.L..

La Commissione verrà presieduta, a turno, da uno dei suoi membri; fungerà da segretario un funzionario dello I.S.E.S..

ART. 5

L'I.S.E.S. procederà all'approvazione di quanto proposto dalla Commissione esaminatrice, assumendosi, pertanto, nei confronti della Gescal ogni responsabilità della conformità dei progetti alle norme vigenti in materia di urbanistica, con particolare riguardo, altresì, a quanto stabilito nell'art.15 della legge 6/8/1967, n.765.

Di tale approvazione darà successiva comunicazione alla Gescal.

L'I.S.E.S. provvederà, inoltre;

- all'aggiudicazione dei lavori ed alla stipula, in nome proprio, del contratto con la Ditta prescelta;
- ad inviare alla Gescal copia dei verbali di consegna dei lavori;
- a fornire alla Gescal periodicamente le notizie sull'andamento dei lavori;
- a provvedere a tutto quanto necessario, sotto il profilo tecnico-amministrativo, per permettere gli edifici e le loro pertinenze in condizioni di funzionalità ed agibilità entro termini previsti per la ultimazione delle opere;
- a richiedere la nomina del Collaudatore al Ministero dei

SEGRETERIA
IL PRESIDENTE

Quilby

IL PRESIDENTE



Lavori Pubblici;

X - a trasmettere alla Gescal copia del conto finale e relativa relazione, nonché copia conforme degli atti di collaudo delle singole opere (relazione, verbale di visita, certificato di collaudo con gli estremi di approvazione da parte dell'I.S.E.S.) ed, inoltre, lettera di riconoscimento di "idoneità tecnica" rilasciata dal Ministero dei LL.PP..

Qualora dovessero ricorrere circostanze che possano determinare revisione dei prezzi contrattuali, l'I.S.E.S. procederà a norma delle leggi vigenti in materia, fermo restando il principio che le eventuali spese ed oneri, che dovessero derivarne, saranno ad esclusivo carico della Gescal, sempreché tali circostanze non siano imputabili all'I.S.E.S. per ritardi ed altro; rimarrà, comunque, a carico della Gescal soltanto la somma da corrispondere all'Impresa, mentre ogni altro onere rimarrà a carico dell'I.S.E.S..

ART. 6

L'I.S.E.S. risponde direttamente verso i terzi di tutti gli atti compiuti nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente Convenzione, compreso l'espletamento di tutte le formalità di legge in materia di denuncia di nuova costruzione agli effetti del nuovo Statuto Edilizio, di esenzione venticinquennale e di licenza per l'agibilità dei locali.

L'I.S.E.S., in ogni caso, è responsabile nei confronti

della Gescal e dei suoi aventi causa per qualsiasi inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione ed assume ogni conseguente responsabilità sul piano tecnico ed amministrativo, rispondendo, pertanto, della buona realizzazione delle costruzioni, dei tempi di esecuzione e di consegna, della direzione dei lavori e del buon uso dei Fondi impiegati.

L'I.S.E.S. provvederà, altresì, a curare la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla loro completa agibilità e sempre che esse siano state favorevolmente collaudate, dopo di che provvederà alla loro consegna ad Ente designato dalla Gescal.

Nel caso che, pure essendosi verificate tali condizioni, tale consegna non potesse essere effettuata, per motivi non dipendenti dall'I.S.E.S., saranno a carico della Gescal gli oneri di custodia.

ART. 7

Per qualsiasi variante di carattere eccezionale al progetto ovvero variante ai tempi, od anche in caso di variazioni dei limiti di spesa previsti, l'I.S.E.S. dovrà procedere alla relativa istruttoria ed alle determinazioni di propria competenza.

Di ogni variante al progetto e dei tempi di esecuzione l'I.S.E.S. ne darà notizia, per conoscenza, alla Gescal.

Nel caso, invece, di supero di spesa rispetto agli in-

porti di volta in volta assegnati per la esecuzione delle
costruzioni relative ad ogni intervento, l'I.S.E.S., prima
di dare corso all'esecuzione delle opere, dovrà tempestiva-
mente inoltrare alla Gescal una motivata richiesta onde
ottenere il preventivo benestare.

ART. 8

I fondi occorrenti per le costruzioni di cui alla presente Convenzione saranno disposti dalla Gescal mediante un'unica apertura di credito presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Roma I^a, intestata all'I.S.E.S..

L'I.S.E.S. preleverà su tale apertura di credito, a mezzo reversali corredate di un modulo Gescal, i fondi occorrenti per il pagamento di ciascuno stato di avanzamento regolarmente emesso ed i relativi rimborsi spese.

La situazione amministrativa analitica di ciascuna cantiere, sarà fornita dall'I.S.E.S. a collaudo ed in corso d'opera a richiesta della Gescal.

L'apertura di credito sarà alimentata dalla Gescal, con l'apporto:

- il 94% del finanziamento relativo ai lavori di costruzione di ciascun Centro Sociale - escluso il valore dell'anticipata avvenuta aggiudicazione dei lavori all'Impresa vincitrice dell'appalto-concorso;
- il 6%, o eventuale minor somma occorrente, successivamente alla presentazione alla Gescal degli atti di collaudo appalti-

vati dall'I.S.E.S..

La Cescal alimenterà l'apertura di credito entro 30 giorni dalla relativa segnalazione dell'I.S.E.S., in base alle suddette percentuali.

In relazione al progredire dei lavori, secondo le norme vigenti in materia di contabilità delle opere pubbliche e secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, l'I.S.E.S. rilascerà appositi certificati di pagamento, in acconto, a favore delle Imprese appaltatrici.

L'I.S.E.S. si impegna a non effettuare prelievanetti in relazione ad opere che comportino un superamento dell'importo assegnato dalla Cescal.

ART. 9.

La definitiva chiusura dei conti per ogni singolo appalto è subordinata ai seguenti adempimenti da parte dello I.S.E.S.:

a) - che sia stata trasmessa alla Cescal copia degli atti di collaudo (di cui al precedente art. 5, comma 9) delle opere principali e delle eventuali opere scorporate, nei casi in cui sia richiesta la collaudazione delle opere in relazione al loro ammontare;

b) - che sia stata trasmessa alla Cescal copia dei certificati di regolare esecuzione emessi dal Direttore dei Lavori, conformata dall'I.S.E.S., nei casi previsti dall'art. 116 del R.D. 25 maggio 1895, e successive modificazioni;

c) - che sia stata trasmessa una relazione riepilogativa dell'appalto e di tutte le spese a qualsiasi titolo sostenute, completa di dichiarazione che nessun'altra spesa si rende necessaria per la perfetta idoneità degli edifici e degli spazi esterni all'uso a cui sono destinati e per la loro agibilità;

d) - che sia stata trasmessa una dichiarazione nella quale si attesti che non sussistono pendenze di sorta con le Imprese appaltatrici - anche in relazione alla revisione dei prezzi, - e che sia stata ottenuta la licenza di abitabilità rilasciata dalle competenti Autorità, nonché gli altri eventuali permessi, licenze, nulla-osta prescritti dalle vigenti norme (Vigili del Fuoco, E.M.P.I., ecc.).

ART. 10

La misura del rimborso spese da corrispondersi all'I.S.
E.S., in dipendenza dell'espletamento dei compiti ad esso
derivanti dalla presente Convenzione, è determinata nella
misura dell'8,50% del finanziamento relativo ai lavori di
costruzione di ciascun Centro Sociale escluso il valore
dell'area, come da delibera n. 1574 del 14/10/1969 del Co-
mitato Centrale, approvata con Decreto Interministeriale
del 27/2/1970.

La General considererà definitivamente motivata, per lo I.S.E.S., la saldo della aliquota del rimborso spese, relativo ad ogni appalto, solo nel caso in cui all'atto della

chiusura dei conti, non risultino pendenti riserve da parte delle Imprese appaltatrici e vertenze in genere.

Inoltre, in analogia di quanto previsto dai Decreti Ministeriali 7/11/1966 e 18/2/1967, saranno da rimborsare allo I.S.E.S., su presentazione di parcelle, certificati o fatturo, le spese inerenti:

- a) - collaudi di qualsiasi genere;
- b) - sondaggi sulle aree da acquisire o già acquisito;
- c) - eventuali rilievi altimetrici delle aree acquisite o da acquisire;
- d) - costo delle registrazioni, trascrizioni, volture;
- e) - spese notarili;
- f) - eventuale guardiania delle aree o fabbricati oltre i tempi indicati nell'art.6 - comma 3°.

ART. 11

La Gescal potrà effettuare, a suo giudizio inidinducabile, in attuazione della legge 14/2/1963 n.60 e del D.P.R. 11/10/1963 n.1471, ogni opportuna verifica di natura tecnica, amministrativa o contabile, circa lo svolgimento dei programmi affidati all'I.S.E.S., senza interferire nei rapporti intercorrenti tra l'I.S.E.S. e le Imprese costruttrici.

ART. 12

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si intendono richiamate espressamente le disposizioni di cui alla legge 14/2/1963, n.60 e successive norme integrative e rego-

lamentari, nonché alle "Norme tecniche di esecuzione delle costruzioni", nel testo approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n.2199 del 16/11/1964.

ART. 13

Sono a carico dell'I.S.E.S. le spese del presente atto, compresa una copia conforme per la Cescal.

ART. 14

Per tutti gli effetti della presente Convenzione le Parti contraenti eleggono domicilio in Roma: la Cescal presso la propria sede di Via Giorgione 83.2/A; l'I.S.E.S. presso la propria sede di Via G.B. Morgagni, 30/E.

ART. 15

Il presente atto, in carta semplice ai sensi dell'art.33 della legge 14/2/1963, n.60, redatto nell'esclusivo interesse dell'I.S.E.S., che gode delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art.5 della legge 15/2/1963, n.133 e degli artt.8 e 9 della L.4/1/1946, è esente da qualsiasi tassa di bollo e registro.

IL VICE PRESIDENTE DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Carlo Oliva

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO DELLO SVILUPPO DELL'EDILIZIA

SOCIETÀ

R. A. / 12

REGISTRO DEI PRIVATI - ROMA

Isola 2/2 Mod. 71/v

Adm (data del bollo e calendario)

GRATIS



Off. vita. Con D.L. del 10/8/68

ALLEGATO A)

Delibera n° 611 del 22 aprile 1968 "Criteri per la istituzione
e l'attuazione del servizio sociale"

Il Comitato Centrale per il Programma Decennale
Case per Lavoratori, nella sua seduta del 22 aprile 1968

Vista la Legge 14 febbraio 1963, n°60 contenente
norme per la liquidazione del patrimonio edilizio della C. di
no INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di
costruzione di alloggi per lavoratori;

Visto il Regolamento di attuazione della richia-
mata legge n°60, approvato con D.P.R. 11 ottobre 1963, n° 1411;

Visto in particolare l'art. 14 della richiamata
legge n°60, il quale stabilisce che ciascun piano formato dal
Comitato Centrale deve prevedere, in relazione alle necessità
delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbri-
cati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza che sia ritenuta
necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività
spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, tra que-
ste compreso il servizio sociale;

Visto, inoltre, l'art. 21 - punto 5 lett. b) - del
citato Regolamento di attuazione che attribuisce al Comitato
Centrale il compito di impartire le direttive di carattere ge-
nerale per la attuazione da parte della Gestione Case per lavo-
ratori del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavo-
ratori;

Visti gli artt. 23 - lett. m) della legge n° 60
e 32 - primo comma - del Regolamento che demandano alla Gestio-
ne Case per Lavoratori di istituire il servizio sociale, medien-
te apposita convenzione con enti di servizio sociale;

IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
IL VICE PRESIDENTE

[Firma]



Visti, infino, gli articoli 82 - secondo comma - e 83 del Regolamento di attuazione relativi al contenuto ed alla finalità del servizio sociale;

d e l i b e r a

- 1) La Gestione Case per Lavoratori provvederà, in adempimento dell'art. 23 - lett. m) - della legge 14 febbraio 1963, n° 60, alla istituzione ed attuazione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari, nelle zone che saranno determinate come appresso.

A tal fine la Gestione Case per Lavoratori procederà alla stipula di apposita convenzione con un ente di servizio sociale che nei propri compiti istituzionali abbia quello di favorire l'inserimento delle famiglie in nuovi insediamenti e che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della Gestione, offra le necessarie garanzie di esperienza, oltre che di organizzazione e specializzazione del personale.

Detta convenzione dovrà in particolare richiamare l'obbligo per l'Ente prescelto di adempiere ai compiti previsti dagli artt. 82 e 83 del D.P.R. 11 ottobre 1963, n° 1471.

- 2) Il servizio sociale può essere istituito nelle località in cui trovi realizzazione l'insediamento di almeno 200 assegnatari GESCAL. In ogni caso il numero delle località da servire dovrà essere contenuto nei limiti di spesa globalmente fissati dal Comitato Centrale per ciascun piano pluriennale.

IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
IL VICE PRESIDENTE

Ai fini della determinazione delle località che dovranno servire entro i detti limiti di spazio, dovranno essere preventivamente individuate tutte le località nelle quali si riscontri la esigenza dell'attuazione del servizio sociale, formando un elenco secondo un ordine decrescente delle priorità ed addivenendo alla istituzione del servizio stesso in base a detto ordine.

- 3) Con riguardo al servizio sociale in atto svolto negli insediamenti INA-Casa, la GESCAL procederà all'esame, da concludere entro il 31 dicembre 1965, di ognuna delle zone nelle quali attualmente opera il servizio in base alle determinazioni del Comitato di Attuazione del Piano Incremento Occupazione Operaia del 28 febbraio 1963, per rilevare le situazioni per le quali possa addivenirsi alla cessazione del servizio stesso, in relazione all'avvenuto espletamento dei compiti di insediamento nonché ai criteri di cui al precedente punto 2).
- 4) In sede di convenzione con l'Ente di servizio sociale prescelto, la Gestione Case per Lavoratori dovrà opportunamente garantirsi che l'Ente adempia a tutti i compiti previsti dagli artt. 82 e 83 del Regolamento di attuazione della legge n°60 (D.P.R. 11 ottobre 1963, n° 1471) ed assicuri la completa realizzazione delle finalità indicate dagli articoli stessi.

La Gestione Case per Lavoratori, attraverso opportuna costante azione, curerà che, sia nella fase di istituzione che in quella di attuazione del servizio sociale, l'Ente prescelto adempia a tutti i compiti ad esso affidati.

IL PRESIDENTE

GESTIONE ANSIL - LAVORATORI
IL VICE PRESIDENTE
Oliveri

- 5) La Gestione Case per Lavoratori provvederà, nelle località di attuazione del servizio sociale, a fornire in uso i necessari locali, le cui caratteristiche dovranno essere fondate su criteri di funzionalità ed insieme di economia di realizzazione e di esercizio.

In particolare sarà a tal fine tenuta presente la esigenza che i detti locali, una volta che il servizio sociale abbia esaurito i propri compiti, possano essere destinati all'espletamento dell'attività di quelle forme organizzative autonome degli assegnatari che il servizio sociale dovrà promuovere a termini dell'art. 83 - lett. e) - del regolamento di attuazione della legge n°60.

Per ciascun piano pluriennale la Gestione Case per Lavoratori formulerà specifico programma per le eventuali costruzioni da realizzare per assicurare la fornitura dei suddetti locali. Sulla base di detto programma il Comitato Centrale disporrà appositi stanziamenti, nei limiti dei quali dovrà essere contenuta ogni spesa occorrente per le costruzioni in parola.

- 6) Per le località dove già sono disponibili locali destinati al servizio sociale e nelle quali, in applicazione di quanto previsto al precedente punto 3) il servizio verrà a cessare, la Gestione Case per Lavoratori provvederà tempestivamente a stabilire la più opportuna diversa destinazione dei locali stessi, sulla base di adeguati canoni di locazione.

- 7) Al 31 dicembre di ogni anno la Gestione Case per Lavoratori farà pervenire al Comitato Centrale una relazione sull'andamento e sui risultati dell'attività del servizio sociale, con riferimento a tutti i centri nei quali il servizio viene at-

Quato.
R. PRESIDENTE

SEGRETERIA
Gestione Case per Lavoratori
R. VICE PRESIDENTE
Chilly

8) Con separata delibera sarà provveduto allo stanziamento, per il primo piano triennale, dei fondi necessari alla attuazione del servizio sociale;

9) La presente delibera è sottoposta alle approvazioni di legge.

IL SEGRETARIO
Fto Barsotti

IL PRESIDENTE
Fto Fragoneri

GESTIONE CAS. PER LAVORATORI
IL VICE PRESIDENTE

Chilly

IL PRESIDENTE

Approvata con D.M. 1/3/68

ALLEGATO 3)

Delibera n° 1235 del 31 ottobre 1967 " Stanziamenti per la realizzazione, nei complessi edilizi del I e II Piano triennale, di opere necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività spirituali e sociali nonché per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportivi".

Il Comitato Centrale per il Programma Decennale Case per lavoratori, nella sua seduta del 31 ottobre 1967;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n°60, contenente norme per la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Viste le Norme di attuazione della richiamata legge n° 60; approvate con D.P.R. 11 ottobre 1963, n.1471 e con D.P.R. 5 novembre 1964, n.1614;

Visto in particolare l'articolo 14 della citata legge n° 60, il quale stabilisce che gli alloggi siano inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza e che a tal fine i piani pluriennali debbono prevedere, in relazione alle necessità delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere;

Visto, altresì l'articolo 21 del citato D.P.R. 11 ottobre 1963, n.1471, punto 2), lettere c) e d) il quale precisa che il Comitato Centrale deve provvedere, nell'ambito di ciascun piano pluriennale, allo stanziamento dei fondi necessari per la realizzazione delle attrezzature e dei servizi indispensabili per assicurare lo svolgimento delle attività di cui sopra nonché per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportivi;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL CAPO

IL VICE PRESIDENTE

1.

Vista altresì la propria delibera n° 1284 del 31 ottobre 1967, con la quale è stato provveduto in ordine al finanziamento ed alla utilizzazione dei locali da destinare ad attività commerciali, assistenziali, culturali e ricreative;

Ritenuta l'esigenza di provvedere anche per quanto riguarda il finanziamento delle opere e degli impianti necessari per lo svolgimento delle attività spirituali, sociali e sportive;

Tenuto conto di quanto previsto e stabilito, in ordine a tali provvidenze ed attività, dalla propria delibera n.530 del 30 settembre 1964 e dalle norme tecniche di esecuzione delle costruzioni adottate dalla Gestione Case per Lavoratori;

Considerato che in relazione alle suddette disposizioni la Gestione Case per Lavoratori, in sede di programma di intervento e nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, deve prevedere la realizzazione di opere ed impianti da destinare alle provvidenze e attività di cui sopra;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori n.256 del 7 luglio 1967 e n.257 del 14 luglio 1967 con le quali vengono richiesti al Comitato Centrale i necessari stanziamenti nella misura di:

- a) miliardi 2,9 per la costruzione di centri sociali, ivi incluso l'onere per l'area attrezzata;
- b) miliardi 2,3 per la realizzazione delle opere occorrenti per lo svolgimento delle attività spirituali;
- c) miliardi 2,4 per la realizzazione di impianti e attrezzature sportivi;

Vista la delibera del predetto Consiglio n.264 del 13 ottobre 1967 con la quale è stata sciolta la riserva formulata con le richiamate delibere, per quanto concerne i parametri posti

IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

IL VICE PRESIDENTE

./.

Chilly

a base del calcolo per la determinazione degli stanziamenti di cui ai punti b) e c) sopra indicati;

Ritenuto di provvedere ai relativi stanziamenti per la realizzazione, nei complessi edilizi del I e II piano triennale, di opere ed impianti necessari allo svolgimento delle attività spirituali, sociali e sportive;

d e l i b e r a

- 1) Per assicurare, nei complessi edilizi del I e II Piano triennale, le opere e gli impianti necessari allo svolgimento delle attività spirituali, sociali e sportive, sono disposti i seguenti stanziamenti:
 - a) milioni 2300 per la realizzazione delle opere occorrenti per lo svolgimento delle attività spirituali;
 - b) milioni 2900 per la costruzione di centri sociali, ivi incluso l'onere per area attrezzata;
 - c) milioni 2400 per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportivi.
- 2) I fondi necessari per gli stanziamenti di cui sopra, nei limiti degli importi fissati, saranno prelevati dalle normali disponibilità afferenti il programma decennale di cui alla legge 14 febbraio 1963, n° 60.
- 3) La Gestione Case per Lavoratori - in relazione a quanto previsto nella delibera del Comitato Centrale n. 530 del 30 settembre 1964 e dalle norme tecniche di esecuzione delle costruzioni - stabilirà i termini e le modalità per la utilizzazione degli stanziamenti di cui al precedente punto 1), nei limiti degli importi fissati per ciascuna delle tre destinazioni indicate.

IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
IL VICE PRESIDENTE

Chilly

./.

Ai fini di cui sopra, la Gestione Case per Lavoratori, terrà conto, in particolare, di eventuali altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché delle possibilità di soddisfare le esigenze suddette attraverso accordi con le Amministrazioni interessate.

- 4) Con successiva delibera il Comitato Centrale stabilirà i criteri per la cessione delle opere e degli impianti realizzati in applicazione della presente delibera, nonché per la utilizzazione dei conseguenti rientri.
- 5) La presente delibera è sottoposta alle approvazioni di legge

IL SEGRETARIO
Fto Sciacca

IL PRESIDENTE
Fto Capodaglio



IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
IL VICE PRESIDENTE

Chilly

approvata con D.I. del 30/12/69
ALLEGATO C)

Delibera n. 1450 del 18 dicembre 1968 "Criteri per la utilizzazione degli stanziamenti disposti con delibera del Comitato Centrale n. 1285 del 31 ottobre 1967".

Il Comitato Centrale per il Programma Decennale Case per Lavoratori, nella sua seduta del 18 dicembre 1968;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, contenente norme per la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Viste le norme di attuazione della richiamata legge n. 60 del 1963, approvata con D.P.R. 11 ottobre 1963, numero 1471;

Vista la propria delibera n. 1285 del 31 ottobre 1967 con la quale - in applicazione dell'art. 14 della citata legge n. 60 nonché dell'art. 21, punto 2) lettere c) e d) del D.P.R. n. 1471 e tenute presenti le richieste in proposito formulate dalla Gestione Case per Lavoratori con deliberazioni n. 256 e n. 257 adottate dal Consiglio di Amministrazione della Gestione stessa rispettivamente in data 7 luglio 1967 ed in data 14 luglio 1967 - sono stati disposti gli stanziamenti occorrenti per assicurare, nei complessi edilizi del 1° e del 2° Piano triennale, le opere, gli impianti e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività spirituali, sociali e sportive;

Ritenuto - anche in relazione alla riserva formulata al punto 4) della predetta propria delibera n. 1285 - di stabilire criteri per la utilizzazione degli stanziamenti disposti, nonché per la cessione delle opere, delle attrezzature

IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
D. VALLA

./.

e degli impianti realizzati in applicazione della delibera stessa e la utilizzazione dei conseguenti rientri;

d e l i b e r a

In relazione alle disposizioni contenute nella delibera del Comitato Centrale n. 1285 del 31 ottobre 1967 ed a completamento ed integrazione delle stesse, si stabilisce quanto segue ai fini della utilizzazione degli stanziamenti effettuati con la delibera medesima.

1) Nel caso in cui gli Enti, gli Organismi e le Amministrazioni interessati provvedano direttamente ed a proprio carico alla realizzazione delle opere, attrezzature ed impianti necessari per assicurare, nei complessi edilizi del 1° e del 2° Piano triennale, lo svolgimento delle attività spirituali, sociali e sportive, l'intervento della Gestione Case per Lavoratori, al fine di garantire il tempestivo espletamento delle attività in parola in favore degli assegnatari degli alloggi del Programma decennale, si concretizzerà :

- nella cessione, a titolo gratuito, delle aree strettamente occorrenti per la realizzazione delle opere, attrezzature ed impianti suddetti, quando le aree siano già di proprietà della Gestione Case per Lavoratori ovvero siano dalla Gestione stessa acquisite unitamente ai suoli destinati alla costruzione degli alloggi;
- oppure nella erogazione di un contributo a fondo perduto di entità commisurata al valore delle sole aree indispensabili alla realizzazione delle opere, impianti

IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
IL VICE PRESIDENTE

./.

Quity

e attrezzature, quando tali aree siano già di proprietà degli Enti, Organismi ed Amministrazioni interessati ovvero siano da questi ultimi direttamente acquistate.

- 2) Per quanto previsto al precedente punto 1) la Gestione Case per Lavoratori stabilirà opportuni accordi - mediante apposita convenzione - con gli Enti, Organismi ed Amministrazioni interessati per regolare i relativi rapporti, curando in particolare di determinare il vincolo di destinazione delle aree e che sia assicurata la realizzazione delle opere, impianti ed attrezzature entro termini prefissati, nonchè la destinazione delle opere stesse.

Laddove altre provvidenze concorrano alla realizzazione delle opere, impianti ed attrezzature in parola, la Gestione Case per Lavoratori potrà intervenire, come al precedente punto 1), non superando in ogni caso col proprio contributo il costo complessivo dell'opera, dell'impianto e dell'attrezzatura da realizzare.

- 3) La Gestione Case per Lavoratori potrà anche provvedere direttamente alla costruzione delle opere, degli impianti e delle attrezzature occorrenti per assicurare le attività sociali e sportive, con esclusione delle opere necessarie per le attività spirituali.

In tal caso, le opere, le attrezzature e gli impianti realizzati potranno essere dalla Gestione ceduti in proprietà ad Enti, Istituzioni, Amministrazioni ed Organismi perseguitanti le finalità alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscano per il pubblico interesse.



IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
R. D. 10.10.1934 n. 1773

Chilly